CORECOM Sicilia

DETERMINA

Fascicolo n. GU14/859271/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXX XXXX - TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

Visto il decreto legislativo n. 207/2021 che modifica il decreto legislativo n. 259/2003

VISTA la delibera n. 390/21/CONS che modifica la delibera 203/18/CONS

VISTA l'istanza dell’utente XXXX XXXX, del 13/07/2026 acquisita con protocollo n. 0258547 del 13/07/2026

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'istante , lamenta il fatto di non aver avuto restituito un credito residuo di 7 euro da parte del gestore telefonico

Il gestore telefonico Telecom Italia spa non ha aderito all'udienza del tentativo di conciliazione e non ha prodotto alcuna memoria difensiva

Nonostante l'istante abbia usato dei termini ed una procedura poco consona alla trattazione della pratica e non ha tra l'altro allegato alcuna documentazione probatoria a fronte della sua richiesta, in considerazione del fatto il gestore non abbia presentato nessuna memoria e non aderito ad alcun genere di udienza convocata nel tentativo di chiudere bonariamente la vicenda, si ritiene che l'esiguità della richiesta avanzata dal beneficiario, che qualcosa di più ha chiarito nel corso dell'udienza comunque tenutasi con lo scrivente Ufficio, possa essere accolta,

DETERMINA

- TIM SpA (Telecom Italia, Kena mobile), in accoglimento dell’istanza del 13/07/2026, è tenuta a riconoscere al sig. XXXX XXXX, un importo di euro 7,00, che dovranno essere accreditati, entro il tempo massimo di 60 gg dalla pubblicazione suil sito Agcom del presente dispositivo, sulle coordinate iban n. ITXXXXXXXXXXXXXXX così come indicato in piattaforma

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Salvatore Buscemi